

**PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO
in ambito penale
tra il Tribunale di Ferrara - l'Ordine degli avvocati di Ferrara e la
Camera Penale Ferrarese "Avv. Franco Romani"**

SOMMARIO:

1. QUESTIONI ATTINENTI ALL'AMMISSIONE.

1.1. Questioni in materia di individuazione del richiedente ed elezione del domicilio.

1.2. Questioni in materia di indicazione del reddito.

2. QUESTIONI IN MATERIA DI PATROCINIO NELLA DIFESA D'UFFICIO.

2.1. Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di imputato insolvente.

2.2. Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di imputato irreperibile.

3. QUESTIONI ATTINENTI ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI.

3.1. Richiesta e liquidazione: aspetti interpretativi e predisposizione di modelli.

3.2. Presentazione della richiesta di liquidazione.

3.3. Liquidazione al difensore della parte civile.

4. LE TABELLE DELLE LIQUIDAZIONI

1. QUESTIONI ATTINENTI ALL'AMMISSIONE

1.1. Questioni in materia di individuazione del richiedente ed elezione del domicilio.

Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il soggetto istante deve essere identificabile in modo certo: la certezza sull'identità è infatti condizione necessaria affinché il giudice e l'amministrazione finanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di soggetto non abbiente¹. Si deve ritenere che i soggetti sedicenti, rispetto ai quali non sussista alcuna possibilità di certa attribuzione di identità, non possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e che i loro difensori potranno eventualmente ricorrere, laddove ne sussistano le condizioni, alle procedure di cui agli artt. 116 e 117 D.P.R. 115/2002 per ottenere il pagamento del compenso.

Due sono le modalità di presentazione della richiesta:

- l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato potrà essere presentata direttamente dall'interessato, il quale, ai sensi dell'art. 38 co. 3 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, richiamato dall'art. 78 del Testo Unico anche in materia di patrocinio a Spese dello Stato, dovrà apporre la sottoscrizione direttamente in presenza del cancelliere ovvero potrà depositarla, già sottoscritta, allegando copia fotostatica di documento di identità;
- lo stesso difensore potrà presentare l'istanza, sottoscritta dall'interessato e da lui autenticata.

A meno che l'istanza non sia presentata direttamente dall'interessato già sottoscritta, dunque, non è prevista a pena d'inammissibilità l'allegazione della copia fotostatica del documento di identità. Resta comunque fortemente raccomandabile allegare la copia fotostatica del documento.

Nell'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere indicato il codice fiscale dell'interessato e dei componenti il nucleo familiare di riferimento (art. 79 lett. b D.P.R. n. 115/2002), riportandoli nel corpo dell'istanza e non mediante rinvii ad altri documenti (ad es. ISEE).

Gli stranieri comunitari ed extracomunitari (purché non sedicenti: cfr. *supra*) anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi potranno indicare, in luogo del

¹ Cfr., *ex plurimis*, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 11792 del 10.02.2009 CC, secondo cui "È legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora vi sia incertezza in ordine all'esattezza delle generalità dichiarate dall'interessato nell'istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96 commi secondo e terzo e 98 comma secondo del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; ovvero Cass. Pen. n. 12743 del 27.11.2002 secondo cui "la prova del possesso della cittadinanza (italiano o straniera) o della condizione di apolide residente deve essere fornita dall'interessato mediante idonea documentazione, non potendo valere in tal senso né presunzioni né dichiarazioni autocertificative alle quali non può essere assegnata alcuna rilevanza ove provengano da soggetto non altrimenti identificato e perciò da ritenere giuridicamente inesistenti")

numero di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 del D.P.R. 605/1973, ovvero nome e cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio². Si segnala la necessità di indicare anche la residenza attuale ed effettiva del soggetto istante, qualora differente da quella riportata sul documento di identità.

Il beneficio del patrocinio in favore dei non abbienti è riconosciuto, ricorrendo le condizioni reddituali, anche al cittadino straniero, indipendentemente dalla sua residenza in Italia, in quanto il requisito della residenza nel territorio dello Stato, previsto dall'art. 90 D.P.R. 115/2002 per l'ammissione, è riferibile solo all'apolide³.

Si osserva, infine, come per costante giurisprudenza l'elezione di domicilio effettuata nel procedimento incidentale operi pacificamente anche nel procedimento principale in cui il beneficio è richiesto⁴, essendo dunque irrilevante l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente ai fini della suddetta pronuncia incidentale. Al fine di raccordare i vari uffici giudiziari che si occupano del procedimento, è onere del difensore depositare nel procedimento principale una copia dell'istanza di ammissione nella quale sia inserita l'eventuale elezione di domicilio.

I medesimi requisiti sono inoltre prescritti laddove il richiedente l'ammissione sia la persona offesa dal reato⁵, sia maggiorenne che minorenni. In quest'ultimo caso, l'istanza deve essere sottoscritta da un genitore avente la responsabilità genitoriale, ovvero dal curatore speciale nominato, allegando il relativo atto di nomina. Analogamente, qualora l'imputato o la persona offesa siano soggetti in stato di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno, l'istanza di ammissione dovrà essere presentata dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno e dovrà essere allegato il provvedimento giudiziale relativo alla loro nomina.

L'istanza di ammissione deve essere depositata, secondo lo stato del procedimento, presso gli uffici della cancelleria centrale del dibattimento o l'apposito ufficio della Sezione GIP/GUP. In udienza può soltanto essere formulata la riserva orale da parte dell'interessato o dal difensore munito di procura speciale⁶, ai sensi dell'art. 109 D.P.R. 115/2002, che dovrà poi

² Cfr. Ordinanza Corte Costituzionale 15.5.2004 n. 144, che richiama la residenza anagrafica quale sede del domicilio fiscale; Cass. Pen. Sez. IV 10.3.2003 n. 2684.

³ Cfr. Cass., Sez. 4, Sentenza n. 10805 del 20/12/2002.

⁴ "L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento", Cass., Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018 - dep. 16/03/2018, Villani, Rv. 27224601, già Cass., Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016 - dep. 13/07/2016, Chielli, Rv. 26750101.

⁵ Purché vi sia stata l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., non essendo sufficiente a tal fine la presentazione di una denuncia o querela, cfr. Cass., Sez. 4, n. 43865 del 06/06/2017 - dep. 22/09/2017, Micelli, Rv. 27092801.

⁶ Tuttavia, "È legittima la riserva di presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulata dal difensore alla presenza dell'imputato", Cass., Sez. 4, n. 18303 del 10/01/2013 - dep. 22/04/2013,

essere richiamata nella istanza di ammissione intervenuta nei successivi 20 giorni⁷, indicando la data in cui è stata formulata la riserva e da cui, in caso di ammissione, decorreranno gli effetti. Si sottolinea che la riserva non può essere effettuata dal difensore in via autonoma, in quanto la legge prevede tale facoltà solo in capo all'interessato⁸ e la giurisprudenza ha già chiarito come non operi nell'ambito della procedura di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato il principio di cui all'art. 99 c.p.p., secondo il quale al difensore "*competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo*"⁹. Il termine di 20 giorni previsto dall'art. 109 D.P.R. 115/2002 è previsto a pena di decadenza. Tuttavia, il termine potrà essere superato in quelle ipotesi nelle quali il suo rispetto sia oggettivamente impossibile, per la necessità di termini più lunghi al fine di presentare in maniera completa la documentazione allegata all'istanza (si pensi alla richiesta di certificazione dell'autorità consolare relativa ai redditi prodotti in paesi extra UE e alla sua possibile sostituzione con una dichiarazione sostitutiva di certificazione nel caso di impossibilità di produrre la certificazione). In questi casi, il difensore, al fine di non incorrere nella decadenza, dovrà documentare il motivo del superamento del termine suddetto. L'istanza presentata decorso tale termine, in ogni caso, verrà considerata come una nuova richiesta.

Gli effetti dell'ammissione decorrono, per legge, dalla data di presentazione dell'istanza o dalla data in cui è stata effettuata la riserva in udienza, seguita dalla presentazione dell'istanza nel termine di 20 giorni. La data di decorrenza degli effetti verrà richiamata nel provvedimento di ammissione.

1.2. Questioni in materia di indicazione del reddito.

In ordine alla determinazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel valutare il reddito familiare complessivo si ha riguardo non solamente alla famiglia anagrafica, ma anche al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile

Orzano ed altro, Rv. 25598601. In motivazione si chiarisce che "*la presenza dell'imputato all'udienza ed il fatto che la richiesta provenga da un soggetto non a lui contrapposto, ma che con lui costituisce la medesima "parte" processuale e che è deputato ad agire nel suo interesse, rappresentano elementi idonei a conferire all'atteggiamento silente dell'assistito portata dimostrativa di una volontà dello stesso nel senso enunciato dal difensore: il che consente di ricondurre la domanda di quest'ultimo direttamente all'imputato, nel pieno rispetto della prescrizione legislativa*". Prosegue la Corte affermando comunque che "*è palese che la riserva dell'istanza è parte integrante della fase di formazione dell'atto, posto che solo l'interessato è in grado di conoscere dell'esistenza dei requisiti di accesso al beneficio*".

⁷ Secondo quanto previsto dallo stesso art. 109 D.P.R. 115/2002.

⁸ Ricorre infatti nella legge una terminologia che segnala l'alterità delle qualifiche soggettive di "interessato" e "difensore", con modalità che evidenziano la non riducibilità dell'una figura all'altra.

⁹ Cass., Sez. 3, n. 2954 del 29/09/1999, Ghidoni G, Rv. 215155.

convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza¹⁰ nel periodo preso in considerazione dalla legge.

Tuttavia, nella determinazione del reddito complessivo rilevante non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente quando quest'ultimo sia persona offesa del reato per il quale si procede, vertendosi nell'ipotesi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli del familiare convivente prevista dall'art. 76, co. 4, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115¹¹. Ad esempio, nel caso di imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia non potrà prendersi in considerazione il reddito prodotto dal familiare che sia persona offesa.

L'art. 76 co. 1 D.P.R. n. 115/2002 prevede che il reddito debba risultare "dall'ultima dichiarazione". L'annualità di riferimento è dunque quella relativa all'ultima dichiarazione per la quale sia scaduto il termine di presentazione previsto dalla legge¹². Va, tuttavia, segnalato che l'ultima dichiarazione dei redditi può essere integrata da altri elementi, sia per negare il beneficio nonostante il reddito dichiarato sia inferiore al limite legale, qualora emerga *aliunde* un tenore di vita tale da consentire all'istante di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto. Da tali principi può, quindi, desumersi la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi indicata dalla legge anche con l'esame di dichiarazioni eventualmente già presentate e relative ad annualità successive¹³. La rilevanza di redditi superiori o inferiori al limite previsto dall'art. 76 co. 1 D.P.R. n. 115 del 2002, che siano stati percepiti in epoca successiva può infatti desumersi, indirettamente, dal rilievo attribuito alle variazioni di reddito

¹⁰ La *ratio* è volta ad ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica "effettiva" del richiedente desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica. La Corte di Cassazione ha stabilito che "Per la individuazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tenere conto, a norma dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della somma dei redditi facenti capo all'interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente "more uxorio"; in quest'ultimo caso, poiché tale convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto" (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 19349 del 17/02/2005 CC. dep. 20/05/2005, Rv. 231357).

¹¹ Cass., Sez. 4, n. 43238 del 04/10/2019 - dep. 22/10/2019, Inverso Sergio, Rv. 27769001; Cass., Sez. 4, Sentenza n. 45889 del 30/06/2017 Cc. (dep. 05/10/2017) Rv. 270886 - 0. L'art. 76 co. 4 D.P.R. 115/2002 recita, infatti, che "Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi".

¹² Cass., Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020 Ud. (dep. 22/05/2020) Rv. 279239 - 01: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata. A titolo di esempio, se l'istanza è depositata il 20 giugno 2023, la dichiarazione da presentare deve ritenersi quella dell'anno 2021, perché alla data del deposito dell'istanza non è ancora scaduto il termine per la presentazione della denuncia dei redditi per l'anno 2022.

¹³ Cass., Sez. 4, Sentenza n. 46382 del 14/10/2014 Cc. (dep. 10/11/2014) Rv. 260954 - 0; Cass., Sez. 4, Sentenza n. 34456 del 23/06/2011 Cc. (dep. 22/09/2011) Rv. 251099 - 0.

intervenute successivamente che, a norma dell'art. 79, comma 1, lett. d) stesso decreto, l'interessato ha l'obbligo di comunicare.

La nozione di reddito deve essere intesa in senso ampio, poiché l'art. 76 del D.P.R. 115/2002, nell'indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa solo riferimento al "*reddito imponibile ai fini dell'imposta personale... risultante dall'ultima dichiarazione*", bensì anche ai "*redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva*". Per individuare il reddito rilevante si fa riferimento al reddito imponibile (nel quale sono ricompresi anche i redditi derivanti dalla proprietà di immobili) e vanno computati anche i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi esenti da tassazione e quelli soggetti a ritenuta alla fonte. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 382 del 1985, nell'affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio gratuito, ha precisato che "*nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga; anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc.*"¹⁴. Ancora, di recente, la Corte di Cassazione ha precisato che "*ai fini della determinazione dei limiti di reddito per fruire dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, vanno computati, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato dal successivo art. 92 del medesimo d.P.R., anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte - vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché, di fatto, non hanno subito alcuna imposizione - giacché il legislatore assume, quale indice della condizione dell'interessato, l'elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d'imposta*"¹⁵. Se ne deduce che qualsiasi introito che l'istante percepisce con caratteri di non occasionalità confluisce nel formare il reddito personale ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nell'art. 76 D.P.R. 115/2002¹⁶. Di recente, in ogni caso, la Corte di Cassazione ha previsto che non

¹⁴ Nozione di recente ribadita da Cass., Sez. 4, n. 26258 del 15/02/2017 - dep. 25/05/2017, Lazzoi, Rv. 27020101.

¹⁵ Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 24378 del 30/09/2019, Rv. 655254 - 01. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva incluso, tra i redditi da imputare alla parte istante - costituitasi parte civile in un processo penale - anche quelli derivanti dagli assegni di mantenimento versati dal coniuge in favore dei figli con lei conviventi.

¹⁶ Cass., Sez. 4 - , Sentenza n. 12410 del 06/03/2019 Ud. (dep. 20/03/2019) Rv. 275359 - 01. *Ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente di reddito, imponibile o non, siccome espressivo di capacità economica e, pertanto, anche il diritto di proprietà su un immobile censito in catasto a cui, per effetto di tale censimento, vengono attribuiti redditi presuntivi soggetti all'imposizione diretta, indipendentemente dalla loro effettiva percezione.* (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

contribuiscono all'importo complessivo rilevante le somme percepite a titolo diverso dal sostegno del reddito: *"In tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, si deve tener conto delle somme percepite a titolo risarcitorio per reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, e non già di quelle destinate a ristorare un pregiudizio di diversa natura"*¹⁷.

che l'immobile, la cui proprietà non era stata dichiarata dall'imputato nell'istanza di ammissione al beneficio, fosse stato dichiarato inagibile).

¹⁷ Cass., Sez. 4 - , Sentenza n. 27234 del 15/09/2020 Ud. (dep. 01/10/2020) Rv. 280067 – 01 (fattispecie relativa a somme corrisposte dall'INAIL al genitore convivente del richiedente il beneficio a seguito di intervenuto decesso di un altro figlio). In motivazione, la Corte osserva come *"occorre prendere le mosse dall'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, che, al comma, 1 prevede che possa essere ammesso al beneficio «chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito», specificando poi, al comma 3, che «si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva»: in conseguenza, nella dichiarazione vanno indicati i redditi rilevanti ai sensi dell'art. 76, come confermato dal tenore letterale dell'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115 del 2002. Ciò posto, per la nozione di reddito, come testualmente prevede il citato art. 76, non può che farsi riferimento al d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", per brevità TU delle imposte sui redditi), in particolare agli artt. 1 e 6 dello stesso. L'art. 1 ("Presupposto dell'imposta"), comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 pone il fondamentale principio secondo il quale «Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indica e nell'articolo 6», cui rinvia. L'art. 6 ("classificazione dei redditi") prevede, al comma 1, con elencazione "chiusa", che «I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi» e, al comma 2, che «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati». Ci si deve allora interrogare se la somma nel caso di specie percepita dal padre dell'imputato a seguito della morte di un figlio da parte dell'Inail (acronimo di: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) rientri o meno in alcuna delle categorie di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986. È agevole rispondere che non si tratta di voce riconducibile alle categorie redditi fondiari (lett. a), redditi di capitale (lett. b), redditi di lavoro dipendente (lett. c), redditi di lavoro autonomo (lett. d) e redditi di impresa (lett. e). Quanto alla categoria redditi diversi (lett. f), la cui elencazione è contenuta nell'art. 67 del TU delle imposte sui redditi, si tratta, come noto, di una categoria eterogenea, una variegata miscelanea priva di un presupposto specifico unitario, cui non può assimilarsi, in difetto di espressa indicazione da parte del legislatore, la rendita percepita dal padre quale indennizzo per la morte di un figlio da parte dell'Inail. Dunque, il principio che si desume dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, confermato dalla giurisprudenza civile, anche con recenti pronunciamenti, è il seguente: «In tema di imposte sui redditi, in base all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette ad imposizione qualora risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nella diversa ipotesi in cui esse tendano a ristorare un pregiudizio di natura diversa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tassabile il risarcimento commisurato ai redditi che una contribuente, ingiustamente esclusa da un concorso per titoli, avrebbe percepito nel periodo ricompreso fra la data in cui avrebbe dovuto essere assunta dall'ente e quella di assunzione di altro impiego pubblico, avvenuta nelle more dell'annullamento della delibera di esclusione dal concorso)» (Sez. 5, n. 10244 del 26/04/2017, A. vs. A., Rv. 643933-01); «In tema di imposte sui redditi, in base all'art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo applicabile "ratione temporis"), le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a*

Non è sufficiente il richiamo alla certificazione ai fini ISEE, che è relativa a misurazioni dell'indicatore della situazione economica equivalente, costituito, come noto, dal rapporto tra l'ISE [indicatore della situazione economica (redditi + 20% del patrimonio)] ed una scala di equivalenza, la cui finalità specifica è misurare la condizione economica. Le dichiarazioni effettuate riportandosi alla certificazione ISEE o a qualunque altra certificazione, senza specifica quantificazione del reddito, saranno considerate inammissibili.

A pena dell'ammissibilità dell'istanza, il reddito complessivo annuale deve essere indicato "in positivo", non essendo sufficiente la generica indicazione di avere percepito un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge per l'accesso al beneficio. Parimenti, la mera indicazione del reddito percepito mensilmente non sarà considerata sufficiente ai fini del rispetto di tale requisito.

Inoltre, il richiedente non potrà limitarsi ad indicare "reddito zero", ma dovrà giustificare in modo specifico in che maniera riesce a fare fronte alle primarie esigenze di vita (redditi da lavoro in nero, proprietà mobiliari o immobiliari, aiuti economici o materiali ricevuti da enti di beneficenza o da privati... specificandone fonte e importo)¹⁸, poiché la dichiarazione di totale assenza di reddito si presta a una valutazione di inattendibilità e potrà essere rigettata. A tal fine il giudice potrà richiedere una integrazione ex art. 79 co. 3 D.P.R. 115/2002, in assenza della quale l'istanza verrà considerata inammissibile.

Nell'ammontare complessivo del reddito percepito rientrano anche i redditi illeciti¹⁹. Al riguardo, si è messa in evidenza la difficoltà di valutazione di tali redditi e, in relazione alle concrete modalità della loro individuazione e valutazione, si è ritenuto:

- che i reati cui possono essere collegate presunzioni di reddito "sopra soglia" emergenti dal certificato del Casellario possono essere presi in considerazione e valutati liberamente dal giudice ai sensi dell'art. 96 co. 2 D.P.R. 115 del 2002, purché

riparare un pregiudizio di natura diversa. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non tassabile il risarcimento ottenuto da un dipendente "da perdita di chance", consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell'attività lavorativa a seguito dell'ingiusta esclusione da un concorso per la progressione in carriera)» (Sez. 5, n. 29579 del 29/12/2011, Agenzia delle Entrate vs. Bernardi, Rv. 620975). Il riferito principio, secondo il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, le somme percepite a titolo risarcitorio sono soggette ad imposizione solo qualora risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, non costituendo invece reddito imponibile nella diversa ipotesi in cui esse tendano a ristorare un pregiudizio di natura diversa, non è, peraltro, portato esclusivo della giurisprudenza civile".

¹⁸ Cfr. Cass. sez. 4, Sentenza n. 2616 del 20/10/2010 Cc. (dep. 26/01/2011) Rv. 249325, secondo cui "Non merita accoglimento l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, pur attestando l'assenza in capo al richiedente di fonti dirette di reddito, non specifichi l'ammontare di erogazioni, di cui si dà atto genericamente, provenienti, a titolo di sostegno economico, dalla famiglia dello stesso".

¹⁹ La costante giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che "Nella valutazione del possesso da parte dell'istante dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve tenersi conto di tutti i redditi leciti e illeciti percepiti dallo stesso, compresi quelli ricavati dalla vendita di beni pervenutigli a seguito di successione ereditaria" (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 38486 del 17/9/2008 Cc. dep. 9/10/2008, Rv. 241225).

potenzialmente incidenti rispetto ai redditi conseguiti nel periodo cui l'istanza deve riferirsi,

- l'indagato/imputato non ha alcun obbligo di rilasciare dichiarazioni *contra se* relativamente a (eventuali) redditi illeciti riconducibili ai fatti del procedimento per il quale viene chiesta l'ammissione al Patrocinio. Tuttavia, in relazione alla speculare valutazione del giudice circa tali redditi illeciti scaturenti (ipoteticamente) dai fatti per i quali si procede, il giudizio sul superamento della soglia di reddito per l'ammissione al beneficio può essere fondato su elementi obiettivi emergenti dagli atti o dal processo al momento della richiesta (derivanti ad esempio da sequestri); si ritiene tuttavia che tale valutazione non debba essere ancorata al solo fatto indicato nel capo di imputazione (in fase di accertamento processuale), ma debbano essere valutati tutti gli elementi di prova, anche emergenti dagli atti, rilevanti ai fini del giudizio ex art. 96 D.P.R. 115/2002 (ovvero le notizie relative al tenore di vita, alle condizioni familiari e personali ed alle attività economiche svolte).

In relazione ai cittadini extracomunitari, è richiesta la certificazione dell'autorità consolare del paese di provenienza per i redditi prodotti all'estero²⁰. Al riguardo si osserva che non è sufficiente una attestazione dell'autorità consolare sulla veridicità dell'autocertificazione relativa al reddito, atteso che è necessaria l'individuazione, anche in forma sintetica, dei concreti elementi acquisiti in merito, al fine di consentire gli eventuali ed opportuni controlli. Ne consegue che l'autorità consolare, al fine di una attestazione utile all'interessato, non può limitarsi a raffrontare l'autocertificazione con i dati di cui eventualmente disponga, ma, in conformità al principio di leale collaborazione tra Stati, ha l'onere di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione, indicando gli accertamenti eseguiti²¹.

La prova della impossibilità di presentare la documentazione consolare richiesta ai sensi dell'art. 79 co. 2 del D.P.R. n. 115 del 2002 abilita alla presentazione di una autocertificazione ai sensi dell'art. 94 dello stesso testo, relativamente ai redditi prodotti all'estero²². La prova di tale impossibilità è costituita dalla documentazione della richiesta inoltrata all'autorità

²⁰ Al proposito si è preso atto della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che richiede, in aderenza alle osservazioni espresse dalla Corte costituzionale in argomento, che siano indicati in tali attestazioni elementi concreti che consentano verifiche in positivo: v. sul punto Cass., Sez. 3, Sentenza n. 38718 del 01/07/2004 Cc. dep. 04/10/2004, Rv. 229605, "*In tema di gratuito patrocinio richiesto dallo straniero, l'attestazione dell'autorità consolare sulla veridicità dell'autocertificazione relativa al reddito non è di per sé idonea a determinare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che è necessaria l'indicazione, anche in forma sintetica, dei concreti elementi acquisiti in merito, al fine di consentire gli eventuali ed opportuni controlli*".

²¹ Cass., Sez. 4, Sentenza n. 2828 del 04/12/2012 Cc. (dep. 18/01/2013) Rv. 254964 – 01.

²² Si noti come la recente sentenza 157/2021 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 79 D.P.R. 115/2002) abbia riguardato solamente l'ambito civile, amministrativo, contabile e tributario, esistendo già nel processo penale un meccanismo sostitutivo di autocertificazione, previsto proprio dall'art. 94.

consolare e dal decorso di un termine considerato congruo per la risposta, individuato in 30 giorni dalla ricezione della richiesta²³. Onde scongiurare la prassi delle autorità consolari che potrebbero non riconoscere il difensore quale soggetto legittimato a chiedere informazioni sui redditi del proprio assistito e perciò ritenere la richiesta inammissibile, la richiesta stessa deve essere effettuata tramite PEC o raccomandata, con allegata la nomina del difensore e la procura speciale a richiedere tali informazioni per conto dell'assistito. Nel caso di mancata allegazione della certificazione consolare il giudice assegnerà un termine entro il quale il soggetto istante dovrà provvedere all'integrazione della documentazione di cui sopra²⁴, a pena di inammissibilità dell'istanza.

Il richiedente asilo, che abbia documentato la propria qualità mediante apposite produzioni, impossibilitato ad entrare in contatto con le autorità del Paese di origine, nel quale egli afferma di aver subito persecuzione, potrà direttamente presentare la dichiarazione sostitutiva prescritta dalla legge, senza la necessità di provare l'impossibilità di procurarsi la certificazione dei redditi prodotti all'estero da parte dell'autorità consolare competente.

L'art. 76 co. 4 *bis* D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che "*Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti*". Come chiarito dalla giurisprudenza²⁵, si tratta di una presunzione relativa e non assoluta, con la conseguenza che, alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria e spetta, pertanto, al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di non abbenza, non già con una semplice autocertificazione, ma con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa

²³ *In tema di patrocinio a spese dello Stato, il presupposto della "impossibilità" a produrre la certificazione consolare di cui all'art. 79, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, richiesto ai fini dell'ammissione al beneficio dell'imputato straniero non appartenente all'Unione Europea in base all'autocertificazione prevista dall'art. 94, comma 2, dello stesso decreto, deve intendersi riferito ad ogni evenienza che ne impedisca l'allegazione a corredo dell'istanza, perché la domanda di rilascio, presentata prima della richiesta di ammissione al patrocinio, non abbia avuto risposta dell'autorità consolare ovvero il tempo necessario per ottenerla risulti comunque incompatibile con l'urgenza di assicurarsi tempestivamente la difesa di fiducia. (Cass., Sez. 4 - , Sentenza n. 4166 del 19/10/2021 Cc. (dep. 07/02/2022) Rv. 282607 - 01).*

²⁴ *In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui il giudice richieda all'interessato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell'istanza di ammissione, è legittima l'indicazione di un termine per adempiere onde evitare il pericolo di stallo del procedimento. (Cass., Sez. 4 - , Sentenza n. 12438 del 12/01/2022 Cc. (dep. 04/04/2022) Rv. 282934 - 01).*

²⁵ Cass., Sez. 4, Sentenza n. 21230 del 14/03/2012 Cc. (dep. 31/05/2012) Rv. 252962 - 01.

desumersi in modo chiaro ed univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare.

In base all'art. 76 co. 4 *ter* D.P.R. n. 115 del 2002 "*La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto*". La norma sembrerebbe attribuire al giudice una mera facoltà e non un dovere di accogliere la domanda di fruizione del beneficio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto. Il più recente pronunciamento della Corte di legittimità e costituzionale²⁶ ritiene che il termine "può" debba essere inteso come dovere del giudice di accogliere l'istanza "se" presentata dalla "persona offesa" da "uno dei reati di cui alla norma" e all'esito della positiva verifica dell'esistenza di un "procedimento iscritto relativo ad uno dei menzionati reati". Ne consegue che la relativa istanza necessita esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma primo dell'art. 79 del decreto e non anche dell'allegazione da parte dell'interessato, prevista dalla lettera c) del medesimo articolo, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione²⁷. Infine, una volta ammessa al beneficio, la persona offesa non è tenuta a comunicare le variazioni di reddito ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d) del medesimo decreto²⁸.

Si ricorda, infine, che in base all'art. 91 D.P.R. n. 115 del 2002, come di recente modificato²⁹, l'ammissione al patrocinio è esclusa:

- a) per il condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.

2. QUESTIONI IN MATERIA DI PATROCINIO NELLA DIFESA D'UFFICIO

Principio generale che disciplina la materia è quello secondo cui l'obbligo di retribuire il difensore grava sul soggetto che si sia avvalso della sua opera (ai sensi dell'art. 369 *bis*, co. 2, lett. d), c.p.p. e dell'art. 103 D.P.R. n. 115/2002). Vi sono tuttavia alcuni casi in cui lo Stato assume funzione surrogatoria nei confronti del difensore d'ufficio. A questo proposito, le

²⁶ Cfr. sent. C. Cost. 1/2021.

²⁷ Cass., Sez. 4, n. 13497 del 15/02/2017 - dep. 20/03/2017, Mattioli, Rv. 26953401.

²⁸ Cass., Sez. 4, Sentenza n. 12191 del 26/02/2020 Cc. (dep. 15/04/2020) Rv. 278748 - 01.

²⁹ Cfr. art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2019, n. 24.

tabelle presenti nel Protocollo si applicano anche alle liquidazioni ex artt. 116 e 117 D.P.R. 115/2002.

2.1. Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di imputato insolvente.

L'art. 116 D.P.R. n. 115/2002 prevede un intervento surrogatorio o anticipatorio dello Stato che, allo scopo di assicurare effettività al diritto di difesa, è inteso a garantire il pagamento dell'onorario e delle spese spettanti al difensore di ufficio di un assistito che si sia dimostrato insolvente, da liquidare nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 del citato D.P.R., subordinatamente al preventivo esperimento delle procedure volte al recupero del credito professionale e, quindi, alla condizione che il difensore sia nell'impossibilità di ottenere il pagamento da parte del suo cliente/debitore³⁰.

Sul punto, si ricorda che per i crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato non è possibile per il giudice rilevare la prescrizione presuntiva, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento³¹. Rimane in ogni caso valido il più generale termine di prescrizione decennale³².

In questo contesto, si pone il problema relativo a una insolvenza solamente parziale, vale a dire l'ipotesi in cui il procedimento esecutivo abbia portato al recupero di una somma che, scomutate le spese e gli oneri per la procedura di recupero, non copra il credito inizialmente vantato dal difensore. In tal caso, considerato che sussiste comunque uno stato di insolvenza, la richiesta del difensore verrà accolta solo nel caso in cui quanto ricevuto a seguito dei tentativi di recupero del credito sia inferiore ai compensi previsti dal presente Protocollo. In questo caso, la liquidazione avrà ad oggetto un compenso che, sommato a quanto già ricevuto, sia pari complessivamente agli importi previsti nel presente Protocollo³³.

³⁰ Nello stesso senso l'art. 31 disp. att. c.p.p. stabilisce che l'attività del difensore di ufficio debba essere "in ogni caso" retribuita.

³¹ Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29543 del 14/11/2019, Rv. 656244 - 01. Secondo la giurisprudenza, infatti, "la presunzione di pagamento prevista dagli articoli 2954, 2955 e 2956 cod. civ. va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta. Nella fattispecie, essendo il credito vantato nei confronti del Ministero, sottoposto all'applicazione delle regole di contabilità pubblica di cui all'art. 55 del r.d. n. 2440 del 1923 e del regolamento di contabilità di cui al r.d. n. 827 del 1924, ciò implica che i pagamenti debbano essere improntati ad un rigido formalismo, e che pertanto anche il pagamento in oggetto, in quanto previsto dal d.l. n. 8 del 1991 come posto a carico del Ministero convenuto, non può prescindere dalla formale emissione di un mandato di pagamento".

³² "Il termine di prescrizione del diritto del patrocinatore a spese dello Stato alla liquidazione del compenso decorre dal momento in cui diviene noto ("ex lege", ovvero previa comunicazione) l'intervenuto deposito della motivazione della sentenza, se non contestuale". Cass., Sez. 4, Sentenza n. 37539 del 02/07/2008 Cc. (dep. 02/10/2008) Rv. 242120 - 01.

³³ Ad esempio, nel caso di compenso di 1.000 € previsto dal Protocollo, la richiesta verrà presa in considerazione qualora i tentativi di recupero abbiano portato al percepimento della somma di € 600: in questo caso sarà liquidata la differenza pari a € 400, oltre alle spese sostenute per il recupero.

Ai fini che interessano, la liquidazione in parola è subordinata alla condizione che il difensore dimostri, mediante produzione di idonea documentazione (ad esempio, decreto ingiuntivo o sentenza che ha riconosciuto il diritto al compenso e liquidato le relative spese legali, atto di precetto, atti relativi alla fase esecutiva), l'avvenuto esperimento con esito infruttuoso delle procedure di recupero del credito. La più recente giurisprudenza³⁴ considera sufficiente, ai fini della sussistenza del requisito richiesto dalla legge, la dimostrazione di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, ma non anche la prova dell'impossibilità dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio. In questa ottica, la presenza di una sufficiente attività esecutiva, in relazione a una valutazione che tenga conto della normale allocazione delle risorse economiche da parte dei privati³⁵ e del rapporto costi/benefici per le casse statali, ricorre quando sia dimostrata la cumulativa presenza di:

- emissione del decreto ingiuntivo,
- intimazione dell'atto di precetto,
- esperimento della procedura prevista dall'art. 492 *bis* c.p.c.³⁶,
- visura al P.R.A.³⁷,
- verbale di pignoramento mobiliare negativo

senza che siano emerse ragionevoli possibilità di recupero del credito. Si tratta di attività che non richiedono un eccessivo onere per il creditore, ma che consentono di avere un quadro sufficientemente completo in ordine alla disponibilità da parte del debitore di beni mobili, più facilmente aggredibili in sede esecutiva. Il giudice, in ogni caso, potrà richiedere l'ulteriore documentazione che sia ritenuta opportuna in relazione al caso concreto.

In ordine alla questione attinente alle spese sostenute dal difensore di ufficio per la procedura di tentato recupero del credito professionale, esiste in giurisprudenza un contrasto. A fronte di alcune sentenze della Suprema Corte che hanno ritenuto non dovuta la liquidazione di tali spese³⁸, altro orientamento ritiene che il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali nei confronti del proprio assistito ai sensi dell'art. 116 D.P.R. n. 115 del 2002 abbia diritto alla liquidazione delle relative spese e compensi, essendo il conseguimento dei diritti e onorari di difesa

³⁴ Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 8359 del 29/04/2020, Rv. 657594 – 01.

³⁵ Normalmente depositate presso conti correnti o derivanti da lavoro dipendente.

³⁶ Che consente di verificare l'eventuale sussistenza di un impiego lavorativo del debitore, presso il cui datore di lavoro procedere eventualmente al pignoramento dello stipendio o l'eventuale sussistenza di conti correnti a lui intestati.

³⁷ I cui costi verranno poi rimborsati e che consente di verificare l'eventuale esistenza di autoveicoli o motoveicoli intestati al debitore.

³⁸ Cass., Sez. 4, n. 14441 del 12/01/2006 - dep. 26/04/2006, Rodino' e altri, Rv. 23698701; Cass., Sez. 4, n. 46741 del 09/10/2007 - dep. 17/12/2007, P.M. in proc. Destino, Rv. 23825001.

subordinato all'attività recuperatoria predetta³⁹. Nell'ottica di ridurre il contenzioso in un contesto giurisprudenziale oscillante in materia, pur nella consapevolezza che la questione afferisce all'interpretazione della legge demandata a ciascun Giudice (motivo per il quale le indicazioni in questo Protocollo non assumono carattere vincolante), si conviene sull'opportunità di liquidare una cifra standard per il compenso al difensore che nell'istanza dichiara di aderire ai parametri del presente Protocollo, che si indica nella misura onnicomprensiva per le attività sopra indicate pari a € 550⁴⁰, oltre spese vive, rimborso forfetario, IVA e CPA, salvo il caso in cui l'importo del credito vantato dal difensore sia inferiore a tale cifra (principio ex art. 91 u.c. c.p.c.). A tale proposito, nel caso in cui tale somma sia diversa da quella liquidata dal giudice civile in sede di emissione del decreto ingiuntivo, va comunque ricordato che essendo il procedimento monitorio rivolto verso il debitore e non potendo valere, se non opposto, quale giudicato nei confronti dello Stato, il decreto ingiuntivo rileva esclusivamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero dei crediti professionali e il giudice penale può procedere a una nuova e autonoma liquidazione dei compensi, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di liquidazione⁴¹.

La procedura esecutiva potrà essere evitata qualora l'assistito risulti irreperibile di fatto o di diritto, nei termini di seguito specifici. Pertanto, al fine di evitare ingiustificati esborsi a carico dell'Erario, non si procederà alla liquidazione nelle ipotesi in cui l'esperimento delle procedure esecutive sia stato promosso nonostante tale condizione⁴².

2.2. Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di imputato irreperibile.

³⁹ Da Ultimo Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 22579 del 10/09/2019, Rv. 655220 – 01; *Il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 d.P.R. n. 115 del 2002*, Cass., Sez. 4, Sentenza n. 27473 del 26/03/2009 Cc. (dep. 06/07/2009) Rv. 244501 – 01; Cass., Sez. 3, n. 37406 del 10/07/2007 - dep. 11/10/2007, Federico, Rv. 23789501; Cass., Sez. 4, n. 36921 del 07/06/2007 - dep. 08/10/2007, Carrozzini e altro, Rv. 23723601, secondo cui *Il difensore d'ufficio ha diritto alla liquidazione dei costi del procedimento monitorio inutilmente intentato per il recupero dei crediti professionali, atteso che il suo esperimento non risponde ad una libera iniziativa del difensore medesimo, bensì all'esigenza di porre in essere le condizioni previste dalla legge per ottenere successivamente la liquidazione dei propri onorari ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002*.

⁴⁰ Compenso anche superiore ai parametri tariffari medi previsti per la liquidazione del compenso nelle procedure di ingiunzione, a cui viene aggiunta una quota relativa al compenso per le ulteriori attività. Si ricorda che la procedura per il tentativo di recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti, è esente da bolli, imposte e spese (art. 32 disp. att. C.p.p.).

⁴¹ Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31820 del 05/12/2019, Rv. 656260 – 01. Si vedano anche Cass. civ., 3673/2019, nonché Cass. civ., 24104/2011.

⁴² Cfr. indicazioni di Cass., Sez. 4, n. 4576 del 13/11/2012 - dep. 29/01/2013, Galli e altro, Rv. 25466101, secondo cui *In tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore che intenda ottenere dallo Stato il compenso dovutogli è esentato dal previo esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali nel caso in cui l'assistenza risulti prestata a favore di un soggetto irreperibile, sia che l'irreperibilità sia stata dichiarata formalmente con decreto, sia che essa corrisponda ad una situazione di fatto*.

Per il caso in cui il professionista - nominato difensore d'ufficio - abbia prestato la propria attività in favore di indagato, imputato o condannato irreperibile, il disposto di cui all'art. 117 D.P.R. n. 115/2002 introduce un intervento surrogatorio dello Stato di carattere immediato, non condizionato al previo esperimento delle procedure per il recupero del credito.

Quanto alla nozione di irreperibilità di cui all'art. 117 D.P.R. n. 115/2002, l'orientamento della Corte di Cassazione equipara all'irreperibilità di diritto (che presuppone un formale provvedimento reso dall'Autorità Giudiziaria) la condizione di irreperibilità di fatto, relativa a una situazione di sostanziale irrintracciabilità del soggetto stesso: condizione che, pur indipendente da una pronuncia processuale, è tale da impedire di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale⁴³.

In presenza di una irreperibilità dipendente da una formale dichiarazione intervenuta nella sede processuale principale (e dunque già preceduta dalle ricerche infruttuose previste per l'adozione di tale provvedimento dell'A.G.), non può ritenersi sussistente a carico del difensore l'onere di esperire nuove ricerche dell'imputato allo scopo di fornire la prova della persistente irreperibilità di quest'ultimo al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile. La previsione normativa secondo cui il successivo venir meno dello stato di irreperibilità legittima lo Stato a ripetere quanto anticipato rende superfluo che si richieda al difensore l'esperimento della relativa procedura. Resta salva l'ipotesi in cui il soggetto interessato, nonostante il formale provvedimento dell'A.G. e prima dell'attivazione del recupero del credito *ex art. 117*, sia divenuto successivamente reperibile e ciò risulti *ex actis* da concreti e univoci elementi (ad esempio rintraccio a seguito di ricerche disposte nell'ambito della dichiarazione di assenza) posti a disposizione del Giudice e, dunque, anche a conoscenza del difensore interessato alla liquidazione dei compensi⁴⁴. In tale caso, ovviamente, la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio è subordinata al fatto che quest'ultimo dimostri di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali o che dopo l'identificazione del soggetto questo si sia reso nuovamente irreperibile, secondo i criteri che seguono.

⁴³ Da ultimo, *"la condizione di irreperibilità dell'assistito, alla quale l'art. 117, d.P.R. n. 115 del 2002 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto che è indipendente dalla pronuncia processuale di irreperibilità, attenendo al fatto della non rintracciabilità al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, fatto che impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale. Conseguo a quanto innanzi che appaiono del tutto non pertinenti, quanto ai criteri da seguire per stabilire l'irreperibilità ai sensi dell'art. 117, d.P.R. n. 115 citato, il fatto, meramente formale, dell'elezione di domicilio presso il difensore, ovvero che l'irreperibilità sia successiva ai contatti diretti avuti con il difensore durante il procedimento cautelare"* (Cass. civ. sez. 4-2, ordinanza 24 giugno 2015, n. 13132. Si vedano anche Cass., Sez. 4, sent. del 17.10.2007 n. 4153, rv. 238665; Cass., Sez. 4, sent. del 22.10.2008 n. 46392, in motivazione).

⁴⁴ Cass., Sez. 4, sent. del 22.10.2008, n. 46392, rv. 242309.

Quanto, invece, alla individuazione dei criteri utili per identificare la situazione di irreperibilità di fatto, al difensore incombe l'onere - ragionevolmente esigibile - di esperire ricerche volte al rintraccio dell'assistito.

Tuttavia, l'avvocato che abbia difeso d'ufficio l'indagato o l'imputato resosi irreperibile non ha diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato ove, essendo venuto meno al dovere di diligenza, per essere incorso in colpevole inerzia, abbia fatto trascorrere un lasso di tempo ingiustificatamente irragionevole prima di attivarsi con le competenti autorità per il rintraccio dell'assistito - specie nel caso in cui si tratti di straniero senza fissa dimora e di dubbia o non facile identificazione - tale da rendere vano il tentativo⁴⁵.

È necessario che tali ricerche siano complete, richiedendosi di effettuare accertamenti tramite:

- l'invio di lettera raccomandata presso il luogo, risultante dagli atti del procedimento, ove l'imputato ha eletto/dichiarato domicilio o nel quale risulti comunque dimorante e la dimostrazione dell'impossibilità di recapitare la stessa;
- l'ufficio anagrafe dell'ultimo luogo di residenza dell'assistito. All'esito della verifica anagrafica il soggetto potrà essere considerato irreperibile di fatto qualora dovesse risultare irrintracciabile anagraficamente ovvero emigrato per luogo sconosciuto. Qualora invece, dalle ricerche anagrafiche il soggetto risulti emigrato verso altro Comune, le ricerche andranno ripetute presso il nuovo Comune. Pertanto, il difensore dovrà allegare alla propria istanza di liquidazione un certificato anagrafico storico rilasciato dall'Ufficio anagrafe dell'ultima residenza nota. Il soggetto sarà considerato irreperibile di fatto nell'ipotesi in cui sia impossibile recapitare, nel luogo di formale residenza anzidetto, la raccomandata con cui è stata intimata la messa in mora (ossia nel caso in cui la raccomandata di notificazione dell'atto a mezzo del servizio postale sia tornata al mittente per essere il destinatario risultato sconosciuto o trasferito per ignota destinazione);
- il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
- il Consolato del paese di provenienza (qualora il soggetto sia straniero), al quale dovranno essere richieste, tramite PEC o raccomandata e con indicazione del motivo, notizie circa la residenza o il domicilio attuale dell'assistito (ove conosciuto), allegando il provvedimento di nomina. L'adempimento si intenderà comunque assolto trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli uffici consolari, senza che sia seguita alcuna risposta;
- allegando di aver infruttuosamente tentato di contattare l'assistito anche a mezzo telefonico o all'ultimo domicilio noto, qualora tali dati siano risultanti dal fascicolo.

Nel caso in cui il soggetto abbia eletto domicilio presso il difensore (dovendo ovviamente escludersi che egli possa ritenersi dimorante nel predetto luogo), egli si considera

⁴⁵ Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8942 del 31/03/2021, Rv. 660944 - 01.

irreperibile di fatto qualora non venga rintracciato presso la residenza anagrafica ed effettuate le ricerche di cui sopra.

3. QUESTIONI ATTINENTI ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Il corretto funzionamento del patrocinio a spese dello Stato costituisce un momento fondamentale per l'attuazione dei principi informatori della Costituzione e delle Convenzioni internazionali in materia. Ne deriva che l'applicazione dell'istituto debba garantire effettiva dignità allo svolgimento dell'attività defensionale, anche sul piano della liquidazione delle attività svolte, considerando il compenso del difensore non alla stregua di un mero onere finanziario, ma quale contributo necessario per salvaguardare ed attuare in concreto il diritto di difesa per tutti i cittadini.

3.1. Richiesta e liquidazione: aspetti interpretativi e predisposizione di modelli

Sono stati predisposti dei modelli, allegati in calce al presente Protocollo, da utilizzare sia in fase di richiesta, sia in fase di liquidazione degli onorari. Tali modelli hanno un contenuto che consente di precisare in modo articolato e veloce le richieste dei Difensori e le decisioni dei Giudici.

Gli importi indicati nel presente protocollo sono già decurtati di un terzo, in virtù di quanto disposto dall'art. 106 *bis* D.P.R. n. 115/2002, secondo cui "*Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo*".

La disposizione dell'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002 prevede inoltre che, in ogni caso, il giudice in sede di liquidazione, non superi i valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità.

I criteri che devono orientare la scelta tra i diversi parametri sono quelli specificatamente indicati al 1° comma dell'art. 12 del D.M. n. 55/2014: in sintesi, l'importanza e la complessità del procedimento, la gravità e il numero delle imputazioni, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, l'esistenza di contrasti giurisprudenziali, l'urgenza della prestazione e l'esito ottenuto, avuto anche riguardo alle conseguenze civili. Si dovrà tenere conto, inoltre, del numero delle udienze e del tempo di durata delle stesse. In proposito, appare corretto ed auspicabile che l'istante indichi, oltre alle attività difensive esperite nell'ambito di ogni singola fase, anche e possibilmente il numero e la data delle udienze a cui ha partecipato. Sussiste in ogni caso un margine di discrezionalità per l'Autorità giudicante, il cui esercizio deve tenere conto dell'effettivo impegno profuso dal difensore in relazione alla complessità e durata del procedimento. Per consentire la corretta valutazione di tale impegno è opportuno che il difensore, nella richiesta di liquidazione,

segnali se vi siano state situazioni di particolare complessità che abbiano reso l'attività difensiva riferibile ad ogni fase "tipica" particolarmente impegnativa.

La normativa prevede il "raggruppamento" all'interno di ogni singola fase di tutte le attività che ad essa possono essere ricondotte, indipendentemente dal fatto che queste si riferiscano a momenti cronologicamente distinti del procedimento entro il quale si sviluppa l'attività difensiva. Si segnala come il suddetto accorpamento non vada effettuato in relazione al sub-procedimento che si sviluppa di fronte al Tribunale collegiale in funzione di Riesame, il cui compenso deve essere richiesto secondo i parametri individuati per i procedimenti cautelari personali o cautelari reali, con separata tabella nell'unica istanza relativa al procedimento di merito. La liquidazione per l'attività svolta nel procedimento di riesame va comunque richiesta al giudice del procedimento principale⁴⁶.

Il compenso per il quale è richiesta la liquidazione è comprensivo di ogni attività accessoria, cioè accesso agli Uffici, oneri ed incombenze amministrative o fiscali, competenze dei collaboratori (sostituti processuali, delegati *ad acta*), corrispondenze e sessioni anche con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori. Istanza di liquidazione a parte deve essere promossa, secondo le rispettive discipline professionali, dai consulenti tecnici (compresi gli interpreti) e dagli investigatori privati nominati nel corso del procedimento (art. 83, 104 e 105 D.P.R. n.115/2002). Per questi ultimi, va ricordato che la liquidazione è esclusa nel caso in cui le consulenze tecniche di parte, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova (art. 106 co. 2 D.P.R. n. 115/2002). Al fine di valutare tale circostanza, è necessario che la nomina sia previamente comunicata con atto scritto depositato presso la Cancelleria del Giudice procedente, con espressa richiesta al difensore di documentare le ragioni o i temi di prova per i quali s'intende procedervi. Sarà a quel punto necessaria una specifica motivazione nei casi nei quali il giudice, pur in assenza di rilievi all'atto della nomina, dovesse poi ritenere di non procedere, per originaria superfluità o irrilevanza, alla liquidazione dei compensi al consulente di parte.

Le spese di trasferta sono richieste e liquidate in aggiunta (*ex artt.* 15 e 27 D.M. 55/14), dietro produzione della documentazione di supporto e purché il difensore sia iscritto nell'elenco avvocati del distretto di corte d'appello in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente; non sono invece dovute se il difensore è iscritto in elenco di altro distretto (si veda l'art. 82, comma 2. D.P.R. 115/2002).

L'art. 2 co. 2 del D.M. n. 55/14 ha reintrodotto il pagamento di una somma per rimborso spese forfetarie "*... di regola nella misura del 15% del compenso totale*", oltre alla

⁴⁶ Cfr. Cass., Sez. 1, n. 35220 del 11/06/2018 - dep. 24/07/2018, Confl. comp. in proc. Gentile, Rv. 27385501 secondo cui "*In tema di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per la liquidazione dei compensi professionali al difensore per i procedimenti incidentali "de libertate" spetta al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è stata svolta l'attività difensiva da remunerare, non rilevando in senso contrario la disposizione di cui all'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che attiene unicamente al tempo della liquidazione, senza incidere sull'individuazione del giudice chiamato a provvedervi*".

liquidazione delle spese vive effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico, documentate con l'allegazione degli originali delle relative ricevute (spese postali, pedaggi autostradali ecc.).

È stata presa in esame la situazione della c.d. doppia fase nell'ambito del giudizio a citazione diretta di primo grado (in cui non vi sia l'udienza preliminare), ovvero laddove si tratti di liquidare l'attività svolta dal difensore prima e dopo l'esercizio dell'azione penale. Si è deciso di distinguere a seconda che nel procedimento il G.i.p. abbia o meno assunto una competenza funzionale ed effettiva nella fase delle indagini preliminari, oltre all'emissione del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'indagato libero, stabilendo il seguente criterio:

- se l'imputato non è stato arrestato o fermato, né vi è stato lo svolgimento di uno o più incidenti probatori, la richiesta di liquidazione per l'attività svolta durante la fase delle indagini preliminari potrà essere presentata direttamente al giudice del dibattimento, al termine del processo di primo grado, utilizzando i parametri relativi alla voce "Indagini preliminari". In tal caso, il difensore dovrà allegare i documenti da cui emerge il compimento dell'attività difensiva svolta, quali il verbale di interrogatorio o eventuali memorie difensive depositate all'esito dell'avviso di cui all'art. 415 *bis* c.p.p.;
- se, invece, la richiesta di liquidazione è relativa a un procedimento che ha investito il G.i.p. delle attività processuali che gli sono proprie, il difensore dovrà necessariamente depositare due istanze, la prima al G.i.p. per l'attività svolta nella fase delle indagini preliminari, la seconda al giudice del dibattimento.

3.2. Presentazione della richiesta di liquidazione

L'art. 83 co. 2 D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che *"La liquidazione [degli onorari e delle spese] è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto ..."*.

Conclusa la fase di riferimento, l'istanza di liquidazione degli onorari dovrà essere presentata al più presto, raccomandandosi che tanto avvenga entro il termine di 3 mesi dal deposito della motivazione quando l'atto conclusivo è la sentenza, pur non sussistendo alcuna decadenza in merito. Deve infatti ritenersi errata l'interpretazione dell'art. 83 *bis* D.P.R. n. 115/2002 secondo la quale il difensore avrebbe diritto a vedersi riconosciuto il compenso per l'attività svolta solo allorché la richiesta venga avanzata in fase conclusiva del giudizio, ritenendo che in caso contrario da essa derivi la preclusione a presentare l'istanza. Né si verifica, inoltre, alcuna perdita di *potestas decidendi* da parte del giudice nei confronti delle istanze depositate in un momento successivo alla definizione del giudizio⁴⁷.

L'istanza è redatta secondo il fac-simile allegato al presente protocollo e deve contenere l'indicazione del numero del procedimento ed il nome dell'imputato, il codice

⁴⁷ Cfr. circolare 10 gennaio 2018 emessa dal Ministero della Giustizia.

fiscale, la partita Iva, l'indirizzo, i recapiti telefonici, il numero di fax e la e-mail del professionista istante.

La richiesta di liquidazione da parte del difensore del soggetto già ammesso dovrà essere accompagnata dall'allegazione:

- del provvedimento di ammissione,
- del frontespizio del provvedimento che definisce il grado,
- della nota spese,
- di ogni altra documentazione processuale eventualmente d'interesse.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 37 *bis* D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020 n. 120, la richiesta di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del D.P.R. 115/2002 inoltrate dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge sono depositate presso la cancelleria esclusivamente con modalità telematica, individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. Si rimanda, a tal fine, al provvedimento pubblicato in data 6 ottobre 2020 sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (<https://pst.giustizia.it/PST/>).

L'art. 83 co. 3 *bis* D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha previsto che *"Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"*. La *ratio* della disposizione risiede nell'esigenza di accelerare i tempi di liquidazione dei compensi dei soggetti che hanno prestato attività in favore di un soggetto ammesso al patrocinio gratuito. Si tratta di una previsione sprovvista di sanzione, non avendo introdotto un *"termine a provvedere"* per il magistrato, essendo ben possibile che quest'ultimo, in relazione al caso da decidere, ritenga necessario ovvero opportuno subordinare l'emanazione del provvedimento di liquidazione al deposito di documentazione ulteriore da parte dell'ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come pure attendere gli esiti delle verifiche reddituali rimesse all'ufficio finanziario⁴⁸. In ogni caso, prima di procedere alla liquidazione del compenso, si ritiene opportuno attendere un periodo di 30 giorni successivo alla comunicazione dell'istanza di ammissione all'Agenzia delle Entrate, per le verifiche di sua competenza.

3.3. Liquidazione al difensore della parte civile

In merito alla liquidazione del compenso al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si ritiene che l'art. 110 co. 3 D.P.R. n. 115/2002 preveda il principio generale per cui il difensore della parte civile ammessa al beneficio ha sempre il diritto di ottenere il pagamento solo e soltanto dallo Stato e che l'imputato, se condannato al

⁴⁸ Cfr. circolare 10 gennaio 2018 emessa dal Ministero della Giustizia.

pagamento delle spese legali della parte civile ammessa, debba sempre versarle solo e soltanto allo Stato, sia o non sia egli a sua volta ammesso al beneficio⁴⁹.

Va infatti ricordato che *"l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico dell'Erario le spese processuali sostenute dalla parte civile alla cui rifusione l'imputato stesso sia stato condannato"*⁵⁰. Ciò implica che l'ammissione al patrocinio dell'imputato non lo esonera dal dover rimborsare le spese legali della parte civile (come dal risarcirgli i danni, pagare la pena pecuniaria ecc.) e che l'imputato ammesso al patrocinio è sotto questo profilo integralmente equiparato all'imputato non ammesso. Tuttavia, il rimborso delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrà essere disposta in favore di chi queste spese ha effettivamente sostenuto, cioè lo Stato stesso. Ne deriva la necessaria coincidenza dell'importo che l'imputato viene condannato a rifondere *ex art. 110 D.P.R. n. 115/2002* per le spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato con quello che viene liquidato *ex art. 82* in favore del difensore stesso della parte civile⁵¹.

Va ricordato, altresì, che il difensore della parte civile ammessa al beneficio ha diritto al pagamento del compenso da parte dello Stato anche in caso di assoluzione dell'imputato o in caso di compensazione delle spese o di mancato accoglimento delle domande civilistiche (con il solo limite della inammissibilità)⁵².

Il Giudice, con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di difesa della parte civile ammessa al gratuito patrocinio, dovrà dal canto suo e nel dispositivo indicare l'esatto importo e disporre il pagamento a favore dello Stato, liquidando, tramite autonomo decreto⁵³, la medesima somma al difensore di parte civile nominativamente indicato. A tale fine, sarà onere della parte civile in sede di presentazione della nota spese ricordare al giudice di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

In caso di mancata liquidazione in sentenza dell'onorario al difensore (per assoluzione dell'imputato o per altra ragione), il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrà presentare ordinaria richiesta di liquidazione per l'importo già indicato in nota spese, allegando quest'ultima per il dettaglio delle singole voci e delle fasi.

⁴⁹ Ove si accogliesse la tesi, pure esistente, secondo cui l'imputato ammesso al patrocinio va condannato al pagamento delle spese di rappresentanza in giudizio della parte civile non in favore dello Stato, ma direttamente in favore della parte civile, si legittimerebbe un'ingiustificabile duplicazione del pagamento alla parte civile della stessa spesa (le spese di assistenza della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, infatti, verrebbero rimborsate sia dall'imputato che dallo Stato).

⁵⁰ Cfr. Cass. Sez. 5, n. 38271, 17/07/2008-07/10/2008, Rv. 242026, Cutone e altro; CED.

⁵¹ Cass., sez. 6, n. 46537 del 8.11.2011, Rv. 251383; indirizzo confermato anche da Cass., sez. 6, n. 3885 del 18.1.2012, Rv. 252135.

⁵² Cfr. Cass., 16.7.2009, n. 42508.

⁵³ Cfr. Cass. civ., 31.3.2011, n. 7504, *obiter dictum* a pag. 11.

4. LE TABELLE DELLE LIQUIDAZIONI

Si è istituito un sistema di liquidazione fondato su tabelle standardizzate che prevedono diverse ipotesi base - correlate alle varie tipologie processuali - con fattori correttivi da applicarsi nel caso in cui ricorrano situazioni predeterminate nell'ambito di ogni ipotesi base; tale struttura consente di seguire il sistema a fasi con variabili previsto dal D.M. n. 55/14.

Occorre poi considerare la novità normativa introdotta con D.L. n. 147/2013, che ha inserito, nel T.U. n. 115/02, l'art. 106 *bis* secondo il quale gli importi spettanti al difensore dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed equiparati sono ridotti di un terzo.

Tutto ciò premesso, si conviene che il compenso per ciascuna fase venga individuato in maniera convenzionale secondo una delle ipotesi previste nelle tabelle seguenti, nelle quali il totale è calcolato già computando la riduzione *ex art.* 106 *bis* D.P.R. 115/2002 e sul quale dovrà essere apportato soltanto l'aumento del 15% relativo al rimborso forfettario delle spese, oltre agli altri oneri di legge. Il giudice liquida, oltre il compenso calcolato secondo le ipotesi previste nelle allegare tabelle, anche le spese documentate.

A tali valori si aggiungono gli aumenti previsti in ragione delle variabili specificamente individuate per i processi che non rientrano nella precedente classificazione, che sono le seguenti:

- presenza della parte civile (per imputati): + 20% (da calcolarsi sulla quota base)
- difesa di più imputati/parti civili (ammessi al patrocinio a spese dello Stato): + 30% per ogni imputato oltre il primo (da calcolarsi sulla quota base)
- giudizio di particolare complessità delle imputazioni (desumibile dalla gravità dei fatti, dalla pluralità delle contestazioni e dalla durata dell'istruttoria): + 20% (da calcolarsi sulla quota base)

Le disposizioni di cui sopra si applicano alle liquidazioni successive all'approvazione del presente Protocollo ancorché le relative istanze siano state presentate antecedentemente.

TABELLA A - TRIBUNALE MONOCRATICO

Ipotesi 1. - Patteggiamenti

- Fase di studio: € 250;
- Fase decisoria: € 800;

Totale € 1.050 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* = € 700
oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

Ipotesi 2 - Rito abbreviato semplice (che comprende anche il solo esame dell'imputato)

- Fase di studio: € 350;
- Fase introduttiva: € 285
- Fase decisoria: € 850;

Totale € 1.485 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* = € 990 (€ 800 senza fase introduttiva)
oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

Ipotesi 3 - Dibattimento con istruttoria semplice (fino a 3 udienze⁵⁴) o abbreviato condizionato

- Fase di studio: € 270;
- Fase introduttiva: € 285
- Fase istruttoria: € 570;
- Fase decisoria: € 720;

Totale € 1.845 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* = € 1.230 (€ 1.040 senza fase introduttiva)
oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14.*

Ipotesi 4 - Dibattimento con istruttoria normale (fino a 6 udienze⁵⁵)

- Fase di studio: € 345;
- Fase introduttiva: € 285;
- Fase istruttoria: € 840;
- Fase decisoria: € 1005;

Totale € 2.475 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* = € 1.650 (€ 1.460 senza fase introduttiva)
oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

⁵⁴ NB: SI TENGONO IN CONTO LE SOLE UDIENZE EFFETTIVE: sono "NON EFFETTIVE" le udienze di legittimo impedimento, astensione, mancanza giudice titolare o altre cause che determinano un mero e veloce rinvio, incluse le udienze rinviate a causa di mancata citazione o assenza di testimoni.

⁵⁵ NB: SI TENGONO IN CONTO LE SOLE UDIENZE EFFETTIVE: sono "NON EFFETTIVE" le udienze di legittimo impedimento, astensione, mancanza giudice titolare o altre cause che determinano un mero e veloce rinvio, incluse le udienze rinviate a causa di mancata citazione o assenza di testimoni.

Ipotesi 5 - Dibattimento con istruttoria complessa
(oltre 6 udienze⁵⁶)

- Fase di studio: € 463;
- Fase introduttiva: € 285;
- Fase istruttoria: € 1.134;
- Fase decisoria: € 1.418;

Totale € 3.300 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis* T.U. = € 2.200 (€ 2.010 senza fase introduttiva)

oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

Ipotesi 6 - Appello a sentenze del Giudice di pace

- Fase di studio: € 270;
- Fase introduttiva: € 300;
- Fase decisoria: € 720;

Totale € 1.290 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis* T.U. = € 860

oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*.

TABELLA B - TRIBUNALE COLLEGIALE

Ipotesi 1 - Dibattimento con istruttoria semplice
(fino a 3 udienze⁵⁷)

- Fase di studio: € 290;
- Fase introduttiva: € 378
- Fase istruttoria: € 710;
- Fase decisoria: € 710;

Totale € 2.088 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis* T.U. = € 1.392 (€ 1.140 senza fase introduttiva)

oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*.

Ipotesi 2 - Dibattimento con istruttoria normale

⁵⁶ NB: SI TENGONO IN CONTO LE SOLE UDIENZE EFFETTIVE: sono "NON EFFETTIVE" le udienze di legittimo impedimento, astensione, mancanza giudice titolare o altre cause che determinano un mero e veloce rinvio, incluse le udienze rinviate a causa di mancata citazione o assenza di testimoni.

⁵⁷ NB: SI TENGONO IN CONTO LE SOLE UDIENZE EFFETTIVE: sono "NON EFFETTIVE" le udienze di legittimo impedimento, astensione, mancanza giudice titolare o altre cause che determinano un mero e veloce rinvio, incluse le udienze rinviate a causa di mancata citazione o assenza di testimoni.

(fino a 6 udienze⁵⁸)

- Fase di studio: € 400;
- Fase introduttiva: € 378;
- Fase istruttoria: € 1.000;
- Fase decisoria: € 1.000;

Totale € 2.778 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis* T.U. = € 1.852 (€ 1.600 senza fase introduttiva)

oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

Ipotesi 3 - Dibattimento con istruttoria complessa

(oltre 6 udienze⁵⁹)

- Fase di studio: € 470;
- Fase introduttiva: € 378;
- Fase istruttoria: € 1.415;
- Fase decisoria: € 1.415;

Totale € 3.678 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis* T.U. = € 2.452 (€ 2.200 senza fase introduttiva)

oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

TABELLA C – CORTE D'ASSISE

Ipotesi 1 - Dibattimento con istruttoria semplice o normale

(fino a 6 udienze⁶⁰)

- Fase di studio: € 380;
- Fase introduttiva: € 720
- Fase istruttoria: € 1.200;
- Fase decisoria: € 1.420;

Totale € 3.720 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis* T.U. = € 2.480 (€ 2.000 senza fase

⁵⁸ NB: SI TENGONO IN CONTO LE SOLE UDIENZE EFFETTIVE: sono "NON EFFETTIVE" le udienze di legittimo impedimento, astensione, mancanza giudice titolare o altre cause che determinano un mero e veloce rinvio, incluse le udienze rinviate a causa di mancata citazione o assenza di testimoni.

⁵⁹ NB: SI TENGONO IN CONTO LE SOLE UDIENZE EFFETTIVE: sono "NON EFFETTIVE" le udienze di legittimo impedimento, astensione, mancanza giudice titolare o altre cause che determinano un mero e veloce rinvio, incluse le udienze rinviate a causa di mancata citazione o assenza di testimoni.

⁶⁰ NB: SI TENGONO IN CONTO LE SOLE UDIENZE EFFETTIVE: sono "NON EFFETTIVE" le udienze di legittimo impedimento, astensione, mancanza giudice titolare o altre cause che determinano un mero e veloce rinvio, incluse le udienze rinviate a causa di mancata citazione o assenza di testimoni.

introduttiva)

oltre aumento del 15% *ex art.* 2 D.M. 55/14.

Ipotesi 2 - Dibattimento con istruttoria complessa

(oltre 6 udienze⁶¹)

- Fase di studio: € 600;
- Fase introduttiva: € 720;
- Fase istruttoria: € 1.800;
- Fase decisoria: € 2.100;

Totale € 5.220 ridotto di 1/3 *ex art.* 106 *bis* T.U. = € 3.480 (€ 3.000 senza fase introduttiva)

oltre aumento del 15% *ex art.* 2 D.M. 55/14

TABELLA D - GIP/GUP

Ipotesi 1 - Archiviazione con attività memoria/interrogatorio/udienza

- Fase di studio: € 432;

Totale € 432 ridotto di 1/3 *ex art.* 106 *bis* T.U. = € 288

oltre aumento del 15% *ex art.* 2 D.M. 55/14

Ipotesi 2 - Udienza Preliminare

- Fase di studio: € 430;
- Fase introduttiva: € 378;
- Fase decisoria: € 710;

Totale € 1.518 ridotto di 1/3 *ex art.* 106 *bis* T.U. = € 1.012 (€ 760 senza fase introduttiva)

oltre aumento del 15% *ex art.* 2 D.M. 55/14

Ipotesi 3 - Udienza preliminare con istruttoria

(non si considera attività istruttoria l'esame dell'imputato)

- Fase di studio: € 430;
- Fase introduttiva: € 378;
- Fase istruttoria: € 520;
- Fase decisoria: € 710;

Totale € 2.038 ridotto di 1/3 *ex art.* 106 *bis* T.U. = € 1.359 (€ 1.106 senza fase

⁶¹ NB: SI TENGONO IN CONTO LE SOLE UDIENZE EFFETTIVE: sono "NON EFFETTIVE" le udienze di legittimo impedimento, astensione, mancanza giudice titolare o altre cause che determinano un mero e veloce rinvio, incluse le udienze rinviate a causa di mancata citazione o assenza di testimoni.

introduttiva)

oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

Ipotesi 5 - Patteggiamenti

- Fase di studio: € 430;
- Fase decisoria: € 710;

Totale € 1.140 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* = € 760

oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

Ipotesi 6 - Rito abbreviato semplice (che comprende anche il solo esame dell'imputato)

- Fase di studio: € 430;
- Fase introduttiva: € 378;
- Fase decisoria: € 920;

Totale € 1.728 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* = € 1.152 (€ 900 senza fase introduttiva)

oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

Ipotesi 7 - Rito abbreviato condizionato.

(L'interrogatorio dell'imputato non rende condizionato il rito abbreviato)

- Fase di studio: € 430;
- Fase introduttiva: € 378;
- Fase istruttoria: € 540;
- Fase decisoria: € 710;

Totale € 2.058 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* = € 1.372 (€ 1.120 senza fase introduttiva)

oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

TABELLA E - IPOTESI ULTERIORI

Ipotesi 1 - Sentenze *ex art. 129 c.p.p.* o emesse in 1° udienza

(prescrizioni, obblazioni, mancanza o remissione di querela, morte del reo, sentenza irreperibilità)

- Fase di studio: € 237;
- Fase introduttiva: 285;
- Fase decisoria: € 709;

Totale € 946 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis* T.U. = € 820 (€ 631 senza fase introduttiva)
oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

Ipotesi 2 - Giudizio conclusosi con sentenza di estinzione per messa alla prova

- Fase di studio: € 237;
- Fase introduttiva: € 284;
- Fase decisoria: € 709;

Totale € 1.230 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis* T.U. = € 820
oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*.

Ipotesi 3 - Udienza convalida di arresto o fermo

(la liquidazione verrà disposta dal GUP se vi è udienza preliminare, altrimenti si rientra nell'ipotesi di liquidazione di fase del GIP)

- Fase di studio: € 189;
- Fase istruttoria (da liquidare quando l'imputato non si avvale della facoltà di non rispondere): € 240;
- Fase decisoria: 360;

Totale € 789 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis* T.U. = € 526 (€ 366 senza fase istruttoria)
oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

TABELLA F – INCIDENTI DI ESECUZIONE

Ipotesi 1 - Incidenti di esecuzione

a. che comportano la partecipazione all'udienza

- Fase di studio: € 237;
- Fase introduttiva (eventuale: da escludere se la richiesta proviene dalla Procura): € 284;
- Fase decisoria: € 709;

Totale € 1.230 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis* T.U. = € 820 (€ 630 senza fase introduttiva)
oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

b. che non comportano la partecipazione all'udienza

- Fase di studio: € 237;
- Fase introduttiva: € 284;

Totale € 521 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis* T.U. = € 348
oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO
A SPESE DELLO STATO

Il/la sottoscritto/a _____, nato a _____, il _____, residente in _____, via _____, telefono _____, Codice Fiscale _____, in qualità di

- indagato
- imputato
- condannato
- persona offesa

nel procedimento n. _____ R.G.N.R. e n. _____ R.G. Dib., nel quale si procede per i reati p. e p. dall'art. _____;

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. 115/2002.

In merito, dichiara di aver avanzato (personalmente o per il tramite di procuratore speciale) riserva di ammissione all'udienza del _____.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci e consapevole ex art. 95 D.P.R. 115/2002 del fatto che la presente attestazione sarà sottoposta a verifica da parte della Direzione Regionale delle Entrate competente

DICHIARA

- che il proprio nucleo familiare è composto da:

GENERALITÀ ANAGRAFICHE DEI COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	DATA NASCITA	COMUNE NASCITA	REDDITO PERCEPITO NELL'ANNO _____
1) _____			

C.F. _____			
2) _____			

C.F. _____			
3) _____			

C.F. _____			
4) _____			

C.F. _____			
5) _____			

C.F. _____			
6) _____			

C.F. _____			

- che sussistono le condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo titolare di un reddito rilevante ai fini dell'ammissione e determinato secondo le modalità indicate negli artt. 76 (L) e 92 (L) D.P.R. 30/05/2002 n. 115, compreso quello dei familiari conviventi *ex art. 76 D.P.R. 115/2002*,
 - risultante dall'ultima dichiarazione per la quale sia scaduto il termine di presentazione previsto dalla legge
 - non sottoposto a dichiarazione ma comunque relativo all'anno di riferimento

pari a € _____ relativamente all'anno _____. Tale reddito risulta quindi inferiore a quello di legge, pari, nel caso di specie a € _____;

di non aver prodotto alcun reddito, ma di aver soddisfatto le proprie primarie esigenze di vita nei seguenti modi: _____

_____ per un ammontare pari a circa _____. In particolare, specifico che

_____;

- quanto ai beni immobili o mobili registrati, dichiara

di non possedere alcun bene immobile o mobile registrato

di possedere i seguenti beni _____;

- per il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, di non aver prodotto redditi all'estero o che i redditi prodotti all'estero sono i seguenti

_____. Si allega a tal fine:

attestazione proveniente dal consolato del Paese di provenienza

autocertificazione sostitutiva *ex art. 94 D.P.R. 115/2002*, non avendo ricevuto risposta dalle autorità consolari a seguito di richiesta inoltrata come da allegato, in conformità alle indicazioni del protocollo;

autocertificazione sostitutiva *ex art. 94 D.P.R. 115/2002*, essendo soggetto richiedente asilo/protezione internazionale, come risulta da

- di non aver subito condanne definitive per i reati di cui agli articoli 416 *bis* del codice penale, 291 *quater* del T.U. di cui al D.P.R. 23/1/1973 n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del T.U. di cui al D.P.R. n. 309/1990, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 *bis* ovvero al fine agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; ovvero per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Mi impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

La presente vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione *ex art. 46, comma 1, lett. o) D.P.R. 28/12/2000 n. 445.*

Eleggo domicilio (facoltativo) _____ . Copia della presente elezione viene trasmessa all'autorità procedente per l'inserimento nel relativo fascicolo.

Si allega:

- copia documento di identità dell'istante;
- copia ultima dichiarazione dei redditi dell'istante;
- copia prova istanza di richiesta protezione internazionale/asilo;
- dichiarazione consolare circa la veridicità dei redditi prodotti in paesi extra UE;
- istanza inoltrata all'autorità consolare corredata da nomina e procura speciale;
- autocertificazione *ex art. 94 D.P.R. 115/2002* relativa ai redditi prodotti in paesi extra UE;
- documentazione attestante i mezzi di sussistenza in caso di reddito assente;
- altro _____.

Ferrara, _____

Firma istante

È autentica - Avv. _____

Al Tribunale di Ferrara - Sezione penale

In composizione _____

Procedimento penale n. _____ RG. Dib. - n. _____ R.G.N.R.

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL
DIFENSORE DI PERSONA AMMESSA
AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Il sottoscritto avv. _____, del foro di
_____, con studio in _____, via
_____, Codice Fiscale _____, telefono
_____, fax _____, PEC
_____, partita Iva _____,

iscritto nell'elenco degli avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato;

in qualità di difensore di _____

indagato/imputato

parte civile

ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del _____
nell'ambito nel procedimento n. _____ R.G.N.R. e n. _____ R.G. DIB;

presenta istanza

di liquidazione del proprio compenso, aderendo al Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Ferrara, dichiarando che il procedimento ha visto lo svolgimento di n. _____ udienze.

Si chiede la liquidazione secondo l'ipotesi n. _____ di cui alla Tabella _____ allegata al Protocollo.

Si dichiara inoltre che l'attività difensiva è stata di particolare complessità, giustificando un discostamento dalle tariffe previste nel Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Ferrara, _____ in _____ quanto

_____.

Si allega:

- provvedimento di ammissione;
- frontespizio del provvedimento che definisce il grado;
- nota spese;
- dichiarazione di iscrizione nell'elenco degli avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato;
- altro _____;

Ferrara, _____

Firma

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL
DIFENSORE D'UFFICIO DI PERSONA INSOLVENTE

- Art. 116 D.P.R. n. 115/2002 -

Il/la sottoscritto/a avv. _____, del foro di _____, con studio in _____, via _____, Codice Fiscale _____, telefono _____, fax _____, PEC _____, partita Iva _____;

in qualità di difensore d'ufficio di _____, nato a _____ il _____ indagato/imputato nell'ambito del procedimento n. _____ R.G.N.R. e n. _____ R.G. Dib.;

considerato che la fase del presente giudizio si è conclusa con l'emissione

della sentenza n. _____ del _____,

altro _____

rilevato che:

- a seguito dell'attività effettuata, non è stato possibile ottenere dal proprio assistito la corresponsione del proprio compenso professionale,
- l'attività effettuata è consistita:
 - nell'emissione del decreto ingiuntivo,
 - nell'intimazione dell'atto di precetto,
 - nell'esperimento della procedura prevista dall'art. 492 *bis* c.p.c.⁶², dalla quale risulta che _____

 - in una visura al P.R.A.⁶³, dalla quale risulta che _____

⁶² Che consente di verificare l'eventuale sussistenza di un impiego lavorativo del debitore, presso il cui datore di lavoro procedere eventualmente al pignoramento dello stipendio o l'eventuale sussistenza di conti correnti a lui intestati.

⁶³ Che consente di verificare l'eventuale esistenza di autoveicoli o motoveicoli a lui intestati.

in un verbale di pignoramento mobiliare negativo,

altro _____

- tale attività ha portato al recupero della somma complessiva di € _____

presenta istanza

di liquidazione del proprio compenso per l'insolvenza dell'assistito, aderendo al Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Ferrara e dichiarando che il procedimento ha visto lo svolgimento di n. _____ udienze.

Si chiede la liquidazione secondo l'ipotesi n. _____ di cui alla Tabella _____ allegata al Protocollo.

Si richiede, altresì, la liquidazione delle spese sostenute per il recupero del credito secondo le indicazioni previste al punto 2.1 del vigente Protocollo, pari a _____.

Si dichiara, inoltre, giustificando l'aumento percentuale previsto dal Protocollo (cfr. punto 4), che l'attività difensiva è stata di particolare complessità o articolazione, in quanto _____

_____.

Si allega:

decreto ingiuntivo;

atto di precetto;

visura P.R.A.;

esito procedura prevista dall'art. 492 *bis* c.p.c.;

verbale di pignoramento mobiliare negativo;

altro _____;

nota spese (redatta secondo le indicazioni di cui al punto 2.1 del vigente Protocollo).

Ferrara, _____

Avv. _____

Al Tribunale di Ferrara - Sezione penale

In composizione _____

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL
DIFENSORE D'UFFICIO DI PERSONA IRREPERIBILE**

- Art. 117 D.P.R. n. 115/2002 -

Il/la sottoscritto/a avv. _____, del foro di _____, con studio in _____, via _____, Codice Fiscale _____, telefono _____, fax _____, PEC _____, partita Iva _____;

in qualità di difensore d'ufficio di _____, nato il _____ a _____, indagato/imputato/condannato nell'ambito del procedimento n. _____ R.G.N.R. e n. _____ R.G. Dib./ n. SIGE;

considerato che la fase del presente giudizio si è conclusa con l'emissione

della sentenza n. _____ del _____,

altro _____

rilevato che:

l'imputato è stato formalmente dichiarato irreperibile con provvedimento dell'autorità giudiziaria emesso in data _____ e non risulta che, dopo tale dichiarazione, sia divenuto reperibile;

oppure

dalle ricerche effettuate non è stato possibile reperire il proprio assistito al fine di ottenere la corresponsione del proprio compenso professionale. Le ricerche, con esito negativo, sono consistite:

(obbligatorio) nell'invio di lettera raccomandata presso il luogo, risultante dagli atti del procedimento, ove l'imputato ha eletto/dichiarato domicilio o nel quale risulti comunque residente/dimorante, se conosciuto, con impossibilità di recapitare la stessa;

(obbligatorio) nella richiesta di informazioni all'ufficio anagrafe dell'ultimo luogo di residenza dell'assistito;

(obbligatorio) nella richiesta di informazioni al D.A.P.;

(obbligatorio) nella richiesta di informazioni al consolato del paese di provenienza, rimasta senza esito;

(obbligatorio) nel tentativo di contattare l'assistito anche a mezzo telefonico o all'ultimo domicilio noto;

in relazione a quanto sopra, specifico che:

l'imputato è senza fissa dimora;

agli atti non risulta alcun recapito;

altro _____

presenta istanza

di liquidazione del proprio compenso per l'irreperibilità del proprio assistito, aderendo al Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Ferrara, dichiarando che il procedimento ha visto lo svolgimento di n. _____ udienze (escluse quelle di mero rinvio).

Si chiede la liquidazione secondo l'ipotesi n. _____ di cui alla Tabella _____ allegata al Protocollo.

Si dichiara, inoltre, giustificando l'aumento percentuale previsto dal Protocollo (cfr. punto 4), che l'attività difensiva è stata di particolare complessità o articolazione, in quanto

_____.

Si allega in copia:

verbale di elezione di domicilio;

frontespizio del provvedimento che definisce il grado;

informazione D.A.P.;

verbali delle udienze di trattazione;

lettera raccomandata priva di riscontro _____;

richiesta di informazioni al consolato del paese di provenienza, _____

_____;

attestazione ufficio anagrafe _____;

provvedimento che dichiara l'irreperibilità del _____;

altro _____;

nota spese.

Ferrara, _____

Firma

Il Presidente del Tribunale di Ferrara - dott. Stefano Scati



SCATI STEFANO
29.06.2023 08:27:28
UTC

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara – avv. Eugenio Gallerani



GALLERANI EUGENIO
AVVOCATO
29.06.2023 08:58:38 GMT+01:00

Il Presidente della Camera Penale Ferrarese – avv. Pasquale Longobucco

Firmato digitalmente da: Pasquale Longobucco
Data: 29/06/2023 11:06:16